

**REGOLAMENTO (CEE) N. 74/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 gennaio 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i ceceali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 gennaio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.  
 (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
 (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.  
 (5) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.